



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **756**

Prot. n. /mm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e s.m.: "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento". Indizione della Conferenza dei servizi per la valutazione delle qualifiche professionali acquisite all'estero.

Il giorno **09 Aprile 2010** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'art. 27 bis comma 1 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e s.m., come modificato dalla legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 art. 42, comma 3 "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento", stabilisce che l'esercizio stabile della professione, da parte dei maestri di sci stranieri è consentito previa iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento.

Il comma 4 stabilisce che il riconoscimento professionale della qualifica di maestro di sci, richiesto al fine di esercitare l'esercizio stabile della professione nella provincia autonoma di Trento, è effettuato dalla struttura competente in materia di turismo sulla base della valutazione delle qualifiche professionali acquisite all'estero, espressa nell'ambito di una Conferenza di servizi appositamente indetta.

Stabilisce, inoltre, che la Giunta provinciale con propria deliberazione definisca la composizione della conferenza dei servizi e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo comma.

I commi 2 e 3 del predetto art. 27 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 prevedono rispettivamente che:

- a) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci conseguite in tali Stati, l'iscrizione all'albo professionale della Provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007;
- b) per i cittadini stranieri provenienti da stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci conseguite in tali Stati, l'iscrizione all'albo professionale della Provincia di Trento è subordinata al riconoscimento professionale disposto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 286 del 1998.

Al fine di dare attuazione all'art. 27 bis comma 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e s.m., si rende necessario provvedere alla indizione della Conferenza dei Servizi, e a definirne le modalità di funzionamento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e s.m.;
- visto il Regolamento di esecuzione della L.P. 20/1993 approvato con D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997; n. 7;
- visto il D.P.G.P. n. 6 - 78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di stabilire che la Conferenza dei servizi di cui all'art. 27 bis della l.p. 23 agosto 1993 n. 20, incaricata di riconoscere la formazione professionale del maestro di sci proveniente dagli Stati membri dell' Unione europea ed extra europea, è composta:
 - dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo o un suo delegato in qualità di presidente;
 - dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale o un suo delegato;
 - dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di lavoro o un suo delegato;
 - dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di affari e relazioni istituzionali o un suo delegato.Nella Conferenza dei servizi è sentito un rappresentante del Collegio provinciale dei maestri di sci;
2. di individuare nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le modalità di funzionamento della Conferenza dei servizi;
3. di provvedere con successiva deliberazione della Giunta provinciale all'individuazione ed impegno di eventuali spese e dall'accertamento di eventuali entrate derivanti dalle procedure di riconoscimento.

SD

Allegato parte integrante

Allegato A) Conferenza dei servizi

CONFERENZA DEI SERVIZI

Art. 1

Ambito di applicazione

La Conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 1 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23, ha il compito di valutare la qualifica professionale relativa alla professione di maestro di sci, come individuata negli art.li 24 e 30 della l.p. 20/93 acquisita all'estero al fine di esercitare la stessa in regime di stabilimento; fornendo il relativo parere alla struttura competente in materia di turismo ai fini dell'adozione del provvedimento di riconoscimento.

Art. 2

Modalità di attuazione

1. ai fini del riconoscimento professionale di maestro di sci, come disciplinato dall'art. 27 bis commi 1, 2, 3 e 4 della l.p. 20/93, il cittadino interessato presenta apposita istanza alla struttura competente in materia di Turismo della Provincia autonoma di Trento corredata dalla documentazione di cui all'art. 17 del d.l. 9 novembre 2007, n. 206.
2. entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la struttura competente in materia di Turismo accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, la struttura competente in materia di Turismo richiede le eventuali necessarie integrazioni.
3. nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato la Conferenza dei servizi si pronuncia sull'esito delle valutazioni, proponendo qualora necessario, le eventuali misure compensative.
4. a conclusione dei lavori della Conferenza viene redatto apposito verbale.
5. il riconoscimento della qualifica professionale o lo svolgimento di eventuali misure compensative di cui all'art. 22 del d.l. 9 novembre 2007, n. 206, sono stabilite dal Dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, con proprio provvedimento, sulla base dell'esito della valutazione disposta dalla Conferenza dei servizi.
Qualora sia accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento, il Dirigente dispone il diniego motivato dell'esercizio della professione in regime di stabilimento.